



13149-22

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta da

Anna Petruzzellis	- Presidente -	Sent. n. sez.333/2022
Orlando Villoni		UP- 08/03/2022
Riccardo Amoroso	- Relatore -	R.G.N. 40880/2021
Antonio Costantini		
Paolo Di Geronimo		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) nata a (omissis)

avverso la sentenza del 17/02/2021 della Corte di appello di Palermo

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;

letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

lette le conclusioni scritte dell'avv. (omissis), difensore della parte civile Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di (omissis), che chiede l'inammissibilità o il rigetto del ricorso e la condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza coma da nota spese;

lette le conclusioni scritte dell'avv. (omissis), difensore della parte civile Azienda Ospedaliera (omissis), che chiede l'inammissibilità o il rigetto del ricorso e la condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza coma da nota spese;

lette le conclusioni scritte dell'avv. (omissis), difensore di (omissis) (omissis), che chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Palermo in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo emessa in data 28 settembre 2018 ha assolto (omissis) (omissis) dal reato di abuso di ufficio ascritto al capo m), perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato, ed ha confermato la condanna dell'imputata per il reato di abuso di ufficio di cui all'art. 323 cod. pen. ascritto al capo r) e per il reato di favoreggiamento personale di cui all'art. 378 cod. pen. ascritto al capo s), e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha ridotto la pena a mesi dieci di reclusione, confermando altresì la condanna in favore delle parti civili (Azienda Ospedaliera (omissis) e Ordine dei Medici della Provincia di (omissis) in persona del Presidente, (omissis)).

Il G.u.p. del Tribunale aveva assolto l'imputata dal reato di abuso di ufficio ascritto al capo m) relativo all'adozione di un provvedimento di guardia attiva in danno del dott. (omissis) per la notte del (omissis) con la diversa formula perché il fatto non costituisce reato, ed aveva condannato l'imputato per i reati di cui ai capi r) ed s), relativi alla vicenda che aveva visto coinvolta l'imputata nella sua qualità di direttore sanitario dell'Azienda Ospedaliera (omissis) (omissis), per avere favorito anche nella qualità di presidente della Commissione Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD), il dott. (omissis), direttore della U.O.C. di chirurgia plastica e maxillo facciale, omettendo di assumere nei suoi confronti le doverose iniziative di carattere disciplinare in relazione alla accertata introduzione da parte del predetto medico nella sala operatoria di un chirurgo sudamericano, dott. (omissis), in difetto di autorizzazioni e con la falsa attestazione nei registri operatori della sua presenza quale mero osservatore mentre avrebbe preso parte attiva negli interventi chirurgici, senza fare denuncia all'A.G. dei relativi reati di falso in atto pubblico.

La Corte di appello ha riformato la sentenza di primo grado limitatamente al capo m), avendo rilevato che le condotte contestate non potevano più integrare il reato di abuso di ufficio alla stregua della nuova formulazione dell'art. 323 cod. pen., a seguito della novella introdotta dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. dalla l. 11 settembre 2020, n. 120, essendo carente il nuovo presupposto della violazione "di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità».



Mentre con riguardo al reato di abuso di ufficio ascritto al capo r), ha ritenuto invece integrato detto presupposto in relazione alla violazione degli obblighi derivanti dall'art. 55-bis del d.lgs n. 30 marzo 2001, n. 165 e dall'art. 3 d.lgs. n. 30 dicembre 1992, n. 502 che disciplina le competenze del direttore sanitario, trattandosi di atti normativi aventi forza di legge.

È stata confermata la condanna anche per il capo S) relativo al reato di cui all'art. 378 cod. pen. per l'omessa informazione della A.G. in ordine al reato di falso in atto pubblico per la infedele compilazione da parte del dott. (omissis) (omissis) dei registri operatori in relazione alla presenza ed effettiva operatività del dott. (omissis) in sala operatoria.

2. Tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso (omissis) (omissis), articolando i motivi di seguito indicati.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla individuazione dell'art. 55-bis d.lgs. n. 165/2001 quale presupposto della violazione di legge ai fini dell'integrazione dell'abuso di ufficio essendosi addebitato alla (omissis) un obbligo di impulso del procedimento disciplinare basato sull'errato riferimento ad una falsità del registro operatorio curato dal dott. (omissis) di fatto insussistente.

Si obietta che l'indicazione della presenza del dott. (omissis) nella sala operatoria con la qualifica di "observer" stava ad indicare la sua qualità di medico esterno alla struttura, e non anche la sua mancata partecipazione all'intervento, desumibile invece dalla sua indicazione come "assistente".

Conseguentemente non vertendosi nell'ipotesi di un falso in atto pubblico e non trattandosi di una infrazione integrante un reato - potendo esserle addebitata solo la meno grave infrazione consistita nell'aver consentito senza autorizzazione la partecipazione all'intervento chirurgico di un medico esterno alla struttura - l'iniziativa disciplinare in base al citato art. 55 d.lgs. n. 165/2001 spettava al responsabile della struttura, ovvero il dott. (omissis), essendo rimesse alla competenza del direttore dell'azienda solo le iniziative disciplinari per le più gravi infrazioni.

Sotto altro profilo, risultava, inoltre, carente anche la prova dell'elemento soggettivo emergendo dagli atti che i rapporti tra (omissis) e (omissis) erano pesanti e caratterizzati da reciproca scarsa considerazione.

2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio motivazione in relazione alla ravvisata idoneità delle norme di legge richiamate nell'imputazione ad integrare la violazione di legge nella nuova formulazione del reato di abuso di ufficio.

In particolare non si tratta di norme che contengono una descrizione esaustiva della condotta esigibile da parte dell'agente, in quanto l'art. 55-bis d.lgs. cit. deve essere necessariamente integrato dal CCNL (fonte pattizia) per individuare la competenza dell'organo obbligato all'avvio del procedimento disciplinare.

Anche l'art.3 d.lgs. 502/1992 non è norma che individua obblighi attraverso la previsione espressa di precise regole di condotta.

2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio motivazione in relazione al reato di cui all'art. 378 cod. pen. sul rilievo che manca il presupposto fattuale della falsificazione del registro operatorio essendo stata riportata fedelmente l'attività di secondo operatore espletata dal medico "osservatore".

Quindi in difetto del reato di falso manca il presupposto del reato di favoreggiamento.

Inoltre si osserva che l'imputata non risulta che fosse a conoscenza dell'esistenza di indagini a carico del dott. (omissis) e ciò esclude che possa averne agevolato l'elusione, anche per i rapporti astiosi tra essi intercorrenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato limitatamente al motivo dedotto in relazione alla condanna per il reato di favoreggiamento personale, mentre deve essere dichiarato inammissibile per i restanti motivi.

Quanto al primo motivo con cui si censurano le valutazioni sulla falsità del registro operatorio curato dal dott. (omissis), per il diverso significato da attribuire alla qualifica di "observer" se ne deve rilevare l'inammissibilità, perché con esso si propongono deduzioni che implicano una rivalutazione nel merito della sentenza impugnata da parte di questa Corte, non consentita in sede di legittimità.

La valutazione fatta dalla Corte territoriale non solo non è viziata da illogicità, ma appare coerente ad una lettura obiettiva del termine utilizzato nel registro operatorio per descrivere il ruolo svolto dal medico esterno alla struttura ospedaliera (dott. (omissis)), essendo la funzione di osservatore incompatibile con lo svolgimento di un ruolo attivo e di partecipazione all'esecuzione dell'intervento chirurgico.

La diversa interpretazione del significato dell'annotazione propugnata dalla difesa appare all'evidenza frutto di una chiave di lettura artificiosa della vicenda che non si confronta con le valide argomentazioni della motivazione impugnata, che mettono in evidenza come la presenza del prof. (omissis), non solo non fosse giustificata in difetto della autorizzazione necessaria per la partecipazione all'intervento



in quanto medico estraneo alla struttura ospedaliera, ma era stata anche artatamente dissimulata dalla falsa annotazione nei registri operatori della sua presenza in camera operatoria come mero osservatore.

Inammissibili sono, pertanto, anche le ulteriori censure con cui si contesta la individuazione del direttore sanitario quale titolare del potere disciplinare attraverso una diversa ricostruzione della intera vicenda volta a derubricare l'infrazione disciplinare non denunciata dalla più grave falsificazione dei registri operatori alla meno grave condotta di avere consentito la partecipazione all'intervento chirurgico di un medico esterno alla struttura senza la necessaria autorizzazione, con la diversa attribuzione della competenza per l'iniziativa disciplinare al responsabile della struttura e quindi a soggetto diverso dalla ricorrente.

Sotto tale profilo il motivo di ricorso è anche generico perché non si confronta con le ulteriori considerazioni della Corte di merito sull'omessa attivazione del procedimento disciplinare nel caso di inerzia del responsabile della struttura, essendosi al riguardo evidenziato come la (omissis) non solo non abbia attivato la dovuta iniziativa disciplinare quale direttore sanitario e presidente della Commissione Ufficio Procedimento Disciplinari (UPD) nei confronti del dott. (omissis), ovvero del medico responsabile della falsa annotazione dei registri operatori, ma neppure si sia curata di avviare alcun procedimento disciplinare nei confronti del capo struttura ove avesse effettivamente ritenuto rimessa alla competenza di detto organo l'iniziativa disciplinare.

2. Anche per le ulteriori censure che investono l'accertamento del dolo intenzionale del delitto di abuso di ufficio se ne deve rilevare l'inammissibilità, perché riprodotte delle identiche doglianze già valutate dalla Corte territoriale, che ne ha escluso la fondatezza, con motivazione completa, coerente alle risultanze istruttorie, ed in particolare al contenuto delle intercettazioni ritenute in modo non illogico indicative del legame di forte complicità che esisteva tra il dott. (omissis) e (omissis), che derivava dalla posizione di forza che il predetto medico aveva nella struttura ospedaliera per le forti aderenze politiche con il Presidente della Regione.

La tesi alternativa della difesa con riguardo alla disistima che vi sarebbe tra i due predetti soggetti non si confronta con le valide argomentazioni sulla base delle quali la Corte di appello ha escluso la fondatezza della opposta tesi sostenuta dalla difesa (vedi pp. 41-44 della sentenza impugnata).

3. Manifestamente infondate sono poi le questioni dedotte nel secondo motivo in relazione alla ravvisata inidoneità delle norme di legge richiamate nell'imputazione ad integrare la violazione di legge dopo la nuova formulazione dell'art. 323 cod. pen., a seguito della novella introdotta dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv.



dalla l. 11 settembre 2020, n. 120, che ha sostituito le parole «di norme di legge o di regolamento,» con quelle «di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità».

Contrariamente a quanto dedotto le norme di legge richiamate contengono una descrizione esaustiva della condotta esigibile da parte dell'agente, in quanto l'art. 55-bis d. lgs n. 30 marzo 2001, n. 165, nella formulazione vigente all'epoca del fatto, in combinato disposto con l'art. 3 d.lgs. n. 30 dicembre 1992, n. 502 che disciplina le competenze del direttore sanitario, prevedevano espressamente l'obbligo di vigilanza sul personale anche dal punto di vista disciplinare e attribuivano al direttore sanitario l'obbligo di attivare l'iniziativa disciplinare senza alcun margine di discrezionalità per le infrazioni più gravi del rimprovero verbale, quale atto dovuto a fronte della segnalazione di un fatto che assumeva rilevanza penale oltre che disciplinare.

La necessità di fare riferimento alla disciplina pattizia del CCNL per individuare la competenza dell'organo obbligato all'avvio del procedimento disciplinare sulla base della tipologia delle sanzioni disciplinari, non assume infatti alcuna rilevanza ai fini della integrazione del presupposto normativo del delitto di abuso di ufficio, atteso che una volta individuato l'organo competente la regola di condotta violata è interamente descritta nella norma di legge.

In particolare nell'art. 55-bis, commi, 1,2 e 4, d.lgs. 165/2001, prevedeva che per le infrazioni punibili con le sanzioni più gravi ivi specificate il procedimento disciplinare si svolgesse secondo le disposizioni del comma 4 che attribuivano la competenza agli uffici individuati dal proprio ordinamento e stabilivano che l'ufficio competente doveva contestare l'addebito al dipendente e convocarlo per il contraddittorio a sua difesa, senza indugio e comunque entro il termine di venti giorni dalla notizia del comportamento punibile.

4. Risulta invece fondato il motivo relativo alla configurabilità del reato di favoreggiamento personale di cui all'art. 378 cod. pen. nella parte in cui evidenzia che nella motivazione della sentenza di appello è stata ritenuta priva di rilievo la mancanza di conoscenza da parte dell'imputata della esistenza di indagini penali a carico del ^(omissis) per il reato di falso ideologico.

La Corte di appello ha ritenuto, infatti, che l'omessa denuncia da parte di un pubblico ufficiale se diretta a favorire il soggetto responsabile o ritenuto tale integra comunque il delitto di favoreggiamento.

Al contrario si deve ribadire che non integra il delitto di favoreggiamento personale la mera omissione di denuncia di reato, ancorché obbligatoria, atteso che ove manchi la pendenza delle indagini, l'omessa denuncia se commessa da un

soggetto obbligato integra solo il reato previsto dall'art. 361 cod. pen., mentre se si tratta di soggetto non obbligato, il fatto è privo di rilevanza penale.

Affermare che la semplice omessa denuncia, per la sua generica portata di "aiuto" al colpevole, integri sempre il reato di cui all'articolo 378 cod. pen. introdurrebbe in modo indiretto un obbligo di denuncia che invece è espressamente escluso, con il conseguente effetto del tutto illogico di punire le omissioni integranti, in ipotesi, favoreggiamento, più severamente di come sarebbe punito il soggetto obbligato alla denuncia perché pubblico ufficiale (vedi, Sez. 6, n.15923 del 05/03/2013 Di Mauro, Rv. 254707).

Quindi in difetto della prova che l'imputata fosse a conoscenza della pendenza delle indagini penali a carico del soggetto favorito, non si può ritenere integrato il dolo sia pure generico del delitto di favoreggiamento che richiede la consapevolezza e volontà di favorire un determinato soggetto ad eludere le indagini.

Pertanto, previa riqualificazione del reato ascritto al capo S ai sensi dell'art. 361 cod. pen. deve essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza su tale capo per essersi il reato estinto per prescrizione con conseguente eliminazione della relativa pena di giorni venti di reclusione, essendo decorso il termine massimo di giorni sette e mesi sei decorrente dalla data del commesso reato (4 febbraio 2014) in assenza di cause di sospensione del corso della prescrizione.

Per effetto della estinzione del reato di cui al capo S), la pena per la residua imputazione di cui al capo R) risulta pari a mesi nove e giorni dieci di reclusione (anni uno e mesi due di reclusione, ridotta di 1/3 per la diminuzione del rito abbreviato).

L'inammissibilità di tutti i motivi dedotti in relazione al capo R) di imputazione, non consente ovviamente di tenere conto del decorso del termine di prescrizione rispetto al reato di cui all'art. 323 cod. pen., stante l'autonomia delle rispettive valutazioni.

L'imputata deve essere, inoltre, condannata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa in favore delle parti civili costituite che si liquidano in complessivi euro 3.510 per ciascuna di esse, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Riqualificato il capo S) ai sensi dell'art. 361 cod. pen. annulla senza rinvio la sentenza impugnata su tale capo, perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di giorni venti di reclusione. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto; ridetermina la pena per la residua imputazione in mesi nove giorni dieci di reclusione.



Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Azienda Ospedaliera (omissis) (omissis), nonché Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di (omissis) che liquida in complessivi euro 3.510 per ciascuna parte civile, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il giorno 8 marzo 2022

Il Consigliere estensore

Riccardo Amoroso

Il Presidente

Anna Petruzzellis

